Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Mercoledì 24 maggio** — **Numero 122**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 638 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e la legge 29 dicembre 1921, n. 1979;

Sentite le Commissioni parlamentari d'inchiesta sulle spese di guerra e sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e la ricostruzione delle terre liberate e redente;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra procede di ufficio o in seguito a denuncia alle indagini dirette ad accertare le responsabilità indicate nell'art. 1 della legge 18 luglio 1920, n. 999, e nell'art. 2 della legge 29 dicembre 1921, n. 1979, agli effetti del recupero delle somme delle quali possa risultare doversi reintegrare l'erario in conformità delle leggi medesime.

Art. 2.

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio od in occasione delle sue funzioni, abbia cognizione della esistenza di fatti, che, giusta la precedente disposizione, devono formare oggetto di indagini da parte della Commis-

sione, è tenuto a darne notizia alla Commissione stessa.

Art. 3.

I provvedimenti conservativi o cauzionali, che possono essere presi in relazione all'art. 3 della legge 18 luglio 1920, n. 999 e della legge 29 dicembre 1921, numero 1979 e in qualsiasi stadio della procedura, sono:

a) l'ipoteca sui beni immobili con le forme stabilite dal Codice civile. Il titolo per la iscrizione di questa ipoteca è costituito dal decreto indicato nell'articolo 8. Nel decreto è indicata la somma per cui l'ipoteca deve essere iscritta;

b) il sequestro, generale o parziale, di aziende, di crediti e di beni mobili.

Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile per il pignoramento dei beni mobili.

I provvedimenti suindicati possono essere eseguiti anche sopra i beni che siano stati dal presunto debitore alienati dopo il 24 giugno 1920.

Su istanza degli interessati, può essere sostituita a provvedimenti sopra menzionati, una congrua cauzione in danaro o in titoli, o il pegno su determinati mobili, nelle forme stabilite dalle leggi civili e commerciali.

Art. 4.

Compiute le indagini preliminari, la Sottocommissione competente, su proposta del Commissario da essa delegato, dichiara con suo provvedimento se vi siano motivi per iniziare il procedimento di responsabilità.

I presunti responsabili sono quindi invitati, con atto notificato nelle forme stabilite dall'art. 25, a comparire avanti al commissario delegato, di persona o a mezzo di rappresentante munito di procura anche commerciale. Il commissario può sempre ordinare la comparizione personale.

Nel giorno fissato, il commissario contesta loro le risultanze degli atti e, occorrendo, assegna un termine per presentare le loro deduzioni.

Il commissario può delegare ai segretari queste attribuzioni nonchè gli atti istruttori; può richiedere allo stesso scopo i giudici istruttori, il pubblico ministero e pretori dei luoghi dove gli atti devono compiersi.

Può richiedere gli atti dei procedimenti penali definiti e prendere visione di quelli in corso di istruttoria e farne estrarre copia autentica.

Art. 5.

Scaduto il termine stabilito nel secondo capoverso dell'articolo precedente il commissario delegato, assunte, ove occorra, altre prove ed assistito, oltre che dal segretario, da un perito in quanto sia necessario, determina quale a suo giudizio sia l'ammontare della somma per cui vi fu indebito od illecito lucro ai danni della pubblica amministrazione, distinguendo le quote che debbono rispettivamente far carico a Società o ad altri Enti, agli amministratori in proprio e alle altre persone ritenute responsabili. Propone inoltre in quale forma e limiti debbano essere presi, se del caso, i provvedimenti di cui è menzione all'art. 3.

Art. 6.

Le proposte del commissario delegato con gli atti relativi sono sottoposte all'esame della Sottocommissione competente. Gli estratti delle relazioni relativi a ciascun presunto responsabile con i rispettivi atti sono depositati in segreteria a disposizione sia dell'interessato che di tutti i commissari.

Il segretario generale avverte con atto notificato nelle forme stabilite nell'art. 25 gli interessati dell'avvenuto deposito perchè possano, ove credano, entro il termine che sarà assegnato dal commissario delegato, prendere visione degli atti depositati e far pervenire alla Sottocommissione le loro deduzioni.

La Sottocommissione esamina le proposte del commissario e le deduzioni delle parti; e, quando non ritenga necessari nuovi mezzi istruttori, formula le proposte definitive da presentare alla Commissione plenaria.

Art. 7.

In caso di urgenza possono le Sottocommissioni, in relazione alle inchieste che rientrano nella loro competenza, esercitare le attribuzioni demandate alla Commissione, salvo a riferirne nella prima adunanza alla Commissione la quale conferma o revoca o modifica il provvedimento.

Art. 8.

Le deliberazioni della Commissione con le quali vengono proposte la sospensione della esecuzione dei contratti, dei pagamenti o l'assunzione dei provvedimenti conservativi o cauzionali sono a mezzo del presidente della Commissione comunicati al ministro del tesoro il quale ne dispone con suo decreto la esecuzione dandone quindi comunicazione a mezzo di lettera raccomandata agli interessati.

Art. 9.

Le deliberazioni definitive della Commissione, che riconoscano doversi fare luogo a ricupero di somme o non essere dovuti pagamenti di somme pretese da Enti o da privati ovvero ordinino la rescissione dei contratti o qualsiasi altro provvedimento avente effetto patrimoniale, devono contenere la esposizione sommaria dei fatti, una succinta enunciazione dei motivi, la dichiarazione della responsabilità e la precisa indicazione delle somme che si ritengono dovute, con la distinzione, ove del caso, delle parti di esse che devono far carico a Società o ad altri Enti o di quelle che sono dovute da persone fisiche responsabili.

Art. 10.

La deliberazione menzionata nell'articolo precedente in copia autentica viene subitó trasmessa dal presidente della Commissione al ministro del tesoro.

Questi nel termine di giorni dieci dal ricevimento emana decreto con cui dichiara la esecutorietà della deliberazione a tutti gli effetti di legge ed assegna al debitore il termine di giorni trenta per pagare o presentare reclamo innanzi al Collegio arbitrale.

Art. 11.

Il decreto del ministro del tesoro, menzionato nell'art. 10, deve essere notificato, unitamente alla deliberazione della Commissione, nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile per la citazione, all'interessato nella persona del suo legittimo rappresentante, a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il termine di trenta giorni indicato nel medesimo art. 10 decorre dalla notificazione.

Art. 12.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, quando il decreto importi condanna a pagamento, il ministro del tesoro trasmette copia del decreto al ministro delle finanze, il quale alla sua volta, rimette il provvedimento sopra menzionato al competente ufficio di agenzia delle imposte perchè provveda alla riscossione con le norme stabilite nel testo unico allegato *A* della legge relativa alle imposte sui redditi realizzati in conseguenza della guerra, approvato con decreto-legge 9 giugno 1918, n. 857.

Art. 13.

Il Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979 ha sede in Roma, presso gli uffici della Commissione parlamentare d'inchiesta.

I membri del Collegio arbitrale in numero di tre, scelti dai rispettivi capi di Collegio nelle categorie indicate dalla legge suddetta, sono nominati con decrèto Reale sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Uno dei detti membri è nominato, con lo stesso decreto, presidente del Collegio arbitrale.

Art. 14.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro della giustizia, sarà costituito l'ufficio di segreteria del Collegio arbitrale, al quale sarà preposto un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie idoneo a funzioni direttive.

L'Ufficio di segreteria deve conservare gli atti in appositi volumi e deve tenere nelle forme prescritte dall'ordinamento giudiziario i registri ritenuti necessari o indicati dal presidente, vidimati da lui o da un membro delegato.

A tale ufficio spettano i diritti di cancelleria nella misura stabilita dalle vigenti leggi a favore dei cancellieri della Corte di cassazione.

Art. 15.

Per adire il Collegio arbitrale il ricorrente deve presentare ricorso in duplice esemplare alla segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta, la quale ne rilascia attestazione e con la maggiore sollecitudine provvede alla trasmissione di un esemplare del ricorso con gli atti, i documenti e le relazioni concernenti il ricorso stesso al presidente del Collegio arbitrale, e dell'altro esemplare del ricorsó al ministro del tesoro. Questi nel termine di giorni dieci dal ricevimento deve designare l'arbitro che dovrà far parte del Collegio.

Art. 16.

Ogni ricorso deve contenere:

a) la indicazione del decreto impugnato;

b) le ragioni che si oppongono dal ricorrente e le sue richieste;

c) la designazione dell'arbitro che dovrà far parte del Collegio;

d) la elezione del domicilio in Roma;

e) la firma del ricorrente e del suo procuratore se vi sia.

Art. 17.

Il presidente del Collegio, con provvedimento in calce al ricorso o a parte:

a) stabilisce la somma che il ricorrente deve depositare a titolo di anticipazione di spese nella segreteria del Collegio, e, nel caso di più ricorrenti, stabilisce se il deposito debba essere fatto in solido ovvero per quote rispettive, fissando il termine per il deposito stesso;

b) nomina il relatore fra i membri permanenti;

c) fissa il giorno per la comparizione delle parti avanti il Collegio e per il deposito dei loro atti e documenti e memorie defensionali;

d) può anche disporre che del ricorso venga dato avviso a coloro che abbiano interessi comuni col ricorrente.

I provvedimenti suddetti sono dalla segreteria notificati alle parti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la comparizione.

Art. 18.

Quando un ricorrente non eseguisce il deposito della somma prescritta a titolo di anticipazione delle spese, il presidente dichiara nei suoi riguardi non ammissibile il ricorso. Il relativo provvedimento è comunicato all'interessato, che può farvi opposizione avanti il collegio nel termine di giorni otto dalla comunicazione.

Art. 19.

Qualora la designazione dell'arbitro da scegliersi dalle parti non sia stata fatta da una di queste o l'ar-

bitro scelto non intervenga nel giorno fissato senza giustificato motivo o dichiari di non accettare ovvero abbandoni l'ufficio; e qualora, essendo più le parti ricorrenti od intervenute in giudizio, esse non siansi accordate nella scelta dell'arbitro nel termine eventualmente fissato dal presidente, la scelta stessa verrà fatta da quest'ultimo.

Art. 20.

Gli atti e gli accertamenti della Commissione parlamentare hanno anche per il Collegio arbitrale valore probatorio. Però il Collegio arbitrale, intese, ove occorra, personalmente le parti, può ordinare nuove indagini ed atti istruttori e in tal caso delega il relatore per la istruttoria con l'assistenza, se del caso, di un perito.

Art. 21.

Il giuramento può essere deferito di ufficio.

La prova testimoniale può essere dedotta anche oralmente indicando, di regola contemporaneamente, i nomi dei testimoni, salvo istanza di prova contraria. Non vi è obbligo di osservanza di termini procedurali.

Per gli atti da compiersi fuori di Roma possono richiedersi le autorità giudiziarie del Regno.

Art. 22.

Quando il relatore ritenga compiuta la istruttoria rimette le parti ad udienza fissa avanti al Collegio con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione alle parti ed ai procuratori, se presenti.

I reclami contro i provvedimenti emessi dal relatore non ne sospendono la esecuzione e sono esaminati dal Collegio congiuntamente al merito.

Art. 23.

All'udienza fissata le parti possono comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti e possono essere assistite e difese da un avvocato. L'Amministrazione dello Stato è rappresentata e difesa dall'Avvocatura erariale.

Il Collegio, intesa la relazione della controversia fatta dal relatore, e la difesa delle parti, delibera in Camera di Consiglio, osservando le norme stabilite dagli articoli 356 a 360 e 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

Le sentenze saranno intitolate in nome del Re e dovranno essere sottoscritte da almeno tre membri del collegio.

Il deposito in segreteria della sentenza, debitamente sottoscritta, tiene luogo di pubblicazione.

Essa sarà, in copia autentica, dal segretario del collegio rimessa al ministro del tesoro per la trasmissione al Ministero delle finanze, se del caso, per i provvedimenti ai sensi dell'art. 12.

Art. 24.

Ove sia proposto reclamo contro l'esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione parlamentare, a norma del comma 6° dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1921, n. 1979, il Collegio arbitrale decide sulla sospensione, in Camera di consiglio e senza formalità.

La decisione che ordini la sospensione deve essere notificata a cura della segreteria del Collegio e senza ritardo alla Agenzia delle imposte incaricata della riscossione.

Art. 25.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 11, gli atti e i provvedimenti che debbano essere notificati o portati a notizia degli interessati a termini del presente decreto, possono essere ad essi comunicati anche a mezzo di pieghi raccomandati con ricevuta di ritorno. In questo caso la Segreteria, attestata sulla copia la conformità di essa con l'originale e firmata e sigillata la busta che la contiene, ne cura la spedizione e conserva negli atti, a prova dell'eseguita notificazione, le ricevute di spedizione e di ritorno.

In caso di rifiuto della raccomandata da parte del destinatario, la notificazione si ha come eseguita.

In mancanza della elezione di domicilio stabilita dall'art. 16, comma D, le notificazioni occorrenti nel corso del giudizio avanti il Collegio arbitrale si fanno mediante affissione alla porta esterna della segreteria del Collegio medesimo.

Art. 26.

Il ricorso, le comparse conclusionali dei ricorrenti e la sentenza del Collegio arbitrale saranno compilati su carta da bollo da L. 5,00.

Art. 27.

Le disposizioni del presente regolamento sono estese, in quanto siano applicabili, alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle Terre liberate e redente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 2155 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 1794;

Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Agli articoli 16, 17 e 20 del regolamento di contabilità della Azienda del demanio forestale di Stato, approvato con R. decreto 9 marzo 1911, n. 668, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 16. — Per la stipulazione, per l'approvazione e per l'esecuzione dei contratti, nell'interesse del Demanio forestale di Stato, sono da osservarsi le norme stabilite dalla legge o dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, salvo le eccezioni seguenti:

a) l'esame dei contratti di importo non eccedente le lire trecentomila, delle proposte di rescissione di contratti già stipulati entro i detti limiti e delle proposte di inapplicabilità parziale o totale di clausole penali, è deferito al Consiglio superiore delle foreste, e per esso al suo Comitato tecnico, a norma dell'articolo 10 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 188, invece che al Consiglio di Stato;

b) la vendita a trattativa privata di piante in piedi o abbattute o di prodotti allestiti, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 20 e dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1910, n. 277, può effettuarsi fino all'importo di L. 50 mila, e per maggiori somme, quando concorra il parere favorevole del Consiglio Superiore delle foreste, e salvo le disposizioni degli articoli 17 e 20 ».

« Art. 17. — La vendita dei prodotti di rapido deterioramento, la cui utilizzazione non può protrarsi senza danno dell'azienda, può essere effettuata anche a trattativa privata, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Nei casi di urgenza, e quando l'importo presuntivo non superi le lire diecimila, la vendita potrà effettuarsi su decreto del direttore generale delle foreste.

E' in facoltà del ministro, su proposta del direttore generale, di rendere esecutivi immediatamente i contratti stipulati a norma del presente articolo, e prima ancora della registrazione del decreto di approvazione quando il ritardo possa causare danno all'Azienda ».

« Art. 20. — I preventivi dei lavori da eseguirsi in economia, a norma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1910, n. 277, saranno approvati dal Consiglio di amministrazione, e nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo suddetto, anche dal Consiglio superiore delle foreste.

I lavori, le provviste e le gestioni da effettuarsi in economia riguardano particolarmente:

a) l'impianto, l'ampliamento e la coltivazione dei vivai forestali;

b) le operazioni di coltura e governo delle foreste e dei terreni dell'Azienda;

c) il taglio delle piante o l'allestimento mercantile dei prodotti delle foreste stesse;

d) l'impianto, il mantenimento e la gestione di segherie, di altri opifici, di teleferiche, di ferrovie ridotte e di altri mezzi di trasporto dei prodotti boschivi, nonchè le relative forniture di materiali;

e) le opere di rinsaldamento e di sistemazione dei corsi d'acqua che interessano le foreste dell'Azienda;

f) qualunque altro lavoro e provvista che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, occorra, per speciali circostanze, effettuare in economia.

Possono essere inoltre fatte ad economia, previa autorizzazione della Direzione generale delle foreste:

a) le spese per la raccolta e la preparazione dei semi, le forniture dei semi medesimi e delle piantine, sia per le culture nelle foreste demaniali, sia per la distribuzione agli Enti morali ed ai privati;

b) le spese per acquisto di mobili, strumenti ed attrezzi diversi e per riparazione e manutenzione degli stessi fino alla somma di lire 15.000;

c) le spese di cancelleria e di stampati per la Azienda in quanto non siano assunte dall'Economato generale, di illuminazione, riscaldamento degli Uffici esecutivi e degli alloggi del personale addetto all'Amministrazione e custodia delle foreste demaniali, fino alla somma di L. 15.000;

d) le associazioni ai giornali tecnici e ad altre opere che interessano il servizio forestale.

Art. 2.

Sono abrogati il primo capoverso dell'art. 21, e l'articolo 27 del suddetto regolamento di contabilità dell'Azienda forestale, approvato con Regio decreto 9 marzo 1911, n. 668.

Il secondo comma dell'articolo 22 è modificato nel modo seguente:

« In questi casi alla proposta deve essere sempre unita una perizia estimativa dei lavori delle forniture da eseguirsi ».

Art. 3.

Nel capoverso *K*) dell'articolo 76 del regolamento approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 188, sono soppresse le parole: « nonchè l'approvazione dei relativi contratti, in quanto non ne sia delegata la facoltà alle autorità forestali locali, secondo i limiti e i criteri da stabilirsi dallo stesso Consiglio d'amministrazione »; e sostituite dalle seguenti: « nonchè l'approvazione dei relativi contratti solamente nel caso che i progetti stessi abbiano subìto modificazioni ».

Art. 4.

Nel caso in cui non sia possibile determinare l'utile netto delle singole foreste, in applicazione dell'art. 36, della legge 2 giugno 1910, n. 277, potrà essere annualmente corrisposto ai funzionari delegati esclusivamente all'Amministrazione delle foreste demaniali, un compenso da stabilirsi in base al disagio della sede, all'importanza dell'azienda amministrata e all'attività e capacità dimostrata. L'ammontare del compenso sarà determinato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale, ma non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare di un decimo dell'indennità di missione che agli stessi potrebbe spettare.

Con le stesse norme sarà determinato altresì il compenso annuale da corrispondersi ai funzionari addetti all'Amministrazione delle foreste dipendenti dagli uffici d'Ispezione forestale, nonchè agli agenti addetti alla custodia delle foreste demaniali che siano costretti a risiedere in sede molto disagiata o che si siano distinti nell'esercizio delle loro funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINO'.

Il numero 629 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, che autorizza il Ministero delle finanze a concedere agli Enti costruttori, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, l'esenzione dei dazi di importazione pei materiali da costruzione destinati alla ricostruzione delle case danneggiate o distrutte dal terremoto del 28 dicembre 1908 e ad emanarne le norme relative;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I materiali ammessi a fruire dell'esenzione doganale prevista dall'art. 21 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, sono quelli destinati dagli Enti costruttori alla nuova costruzione, ricostruzione o riparazione delle case di abitazione distrutte o danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Godono il beneficio dell'esenzione pure i materiali incorporati nei rispettivi pianterreni e sotterranei, anche se destinati ad uso di bottega, magazzino, esercizio industriale, cantina e simili.

Art. 2.

I materiali occorrenti alla costruzione delle case anzidette, per i quali è accordata l'esenzione dei dazi di importazione, sono: il ferro tondo omogeneo, per le costruzioni in cemento armato, il legname da costruzione in tronchi o in tavole, le lastre di vetro per finestre e il cemento e le marne di cemento.

E' in facoltà del ministro delle finanze, d'accordo con quello dei lavori pubblici, di estendere l'esenzione ad altri materiali, oltre i precedenti.

Art. 3.

Gli Enti costruttori che intendono fruire dell'esenzione doganale dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte dirette), nella quale saranno particolareggiatamente descritte per qualità e quantità i materiali di cui è chiesta la franchigia ed indicate le località in cui l'edificio sarà costruito e la dogana presso la quale sarà effettuata la importazione nonchè il termine entro il quale la costruzione sarà eseguita.

La domanda che potrà riferirsi anche ad un'intero gruppo di lavori, dei quali sarà fatta specifica menzione, dovrà essere corredata da un certificato del Ministero dei lavori pubblici attestante che i costruendi edifici rispondono alle condizioni volute dalle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e che per la loro costruzione sono necessarie le quantità e le qualità dei materiali indicati nel progetto che all'uopo potrà essere presentato.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze, in base ai documenti di cui all'articolo precedente, autorizza la dogana a permettere l'introduzione dei materiali sotto il regime della temporanea importazione ed in deroga agli eventuali divieti.

Per gli Enti costruttori istituiti per legge che rivestono carattere di Enti pubblici il Ministero delle finanze stabilirà le forme della garanzia da prestarsi in sostituzione del deposito dei diritti doganali per i materiali destinati alla costruzione di case economiche e popolari quando si tratti di costruzioni da eseguirsi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 con i fondi somministrati dallo Stato.

Art. 5.

Sono richiamate le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del R. decreto 12 ottobre 1920, n. 1675, per quanto concerne le altre modalità relative alla concessione dell'esenzione doganale di cui al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 605. Regio decreto 6 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sardegna, le quote di concorso governativo per gli anni dal 1916 al 1920, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

N. 606. Regio decreto 6 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917 e 1918, per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione d'entrata dipendente dalle riduzioni dei canoni concesse ai rispettivi appaltatori del dazio consumo, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 17 novembre 1918, n. 1751, e del R. decreto 5 giugno 1920, numero 820.

N. 608. Regio decreto 2 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici l'Istituto nazionale per il risanamento antimalarico della regione Pontina viene eretto in Ente morale, autorizzando l'Istituto stesso, a sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, ad acquistare un primo fondo patrimoniale di L. 1.200.000 conferitogli dai promotori.

N. 609. Regio decreto 17 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio, si autorizza il cambiamento della denominazione della frazione di Montelevecchie, del comune di Pesaro, in quella di Belvedere Fogliense.

N. 610. Regio decreto 6 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si modifica l'art. 5 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Porto Maurizio.

N. 620. Regio decreto 30 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospedaletto infantile « Regina Elena » e l'ospedale civile di Santa Croce di Cuneo, sono fusi in unico Ente sotto l'Amministrazione dell'ospedale civile di Santa Croce.

N. 623. Regio decreto 6 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Monte di Pegni di Gioia del Colle è trasformato a favore del locale Ricovero di mendicità.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 maggio 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Roccalumera (Messina).

SIRE!

Con Regi decreti 6 febbraio, 15 maggio, 31 agosto, 24 novembre 1921 e 19 febbraio 1922 vennero prorogati successivamente di tre mesi i poteri del R. commissario di Roccalumera per dar modo alla gestione straordinaria di condurre a termine la delimitazione dei territori del Capoluogo e della frazione Pagliara, eretta in comune autonomo, nonchè la ripartizione dei relativi patrimoni.

Essendo tuttora in corso le pratiche per tali adempimenti nonchè per la soluzione di alcune questioni di particolare interesse e per il riassetto completo della civica azienda, si rende indispensabile prorogare di altri tre mesi i poteri del R. commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 ottobre 1914, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccalumera, in provincia di Messina, nonchè quelli in data 6 febbraio, 15 maggio, 31 agosto, 24 novembre 1921 e 19 febbraio 1922 con cui vennero successivamente prorogati di tre mesi i termini per la ricostituzione del Consiglio medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccalumera è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1922;

Considerato che la Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Esfera », con sede in Lisbona, rappresentata nel Regno dalla Ditta Vitale di Napoli, via Agostino Depretis n. 73, ha assunto rischi in assicurazione senza esserne autorizzata, senza avere ottemperato alle disposizioni degli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio nè avere costituito le riserve di garanzia degli assicurati;

Determina:

Alla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Esfera », con sede in Lisbona e rappresentanza nel Regno in Napoli, via Agostino Depretis, n. 73, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 22 maggio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Tenenti.

I seguenti capitani di complemento nell'arma di fanteria sono nominati tenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa con riserva di anzianità assoluta e relativa:

Bordonaro Antonio — Reffo Mario.

I seguenti tenenti di complemento nell'arma di fanteria sono nominati tenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Angelucci Raffaele — Bernini Alberto — Berrettini Antonio — Bertocco Gino — Campanelli Cesare — Cassina Roberto — Cervini Alfredo — Cocola Francesco — Corazza Natale — D'Ambrosio Felice — Della Pietra Angelo — Farina Nicola — Gabrielli Donatello — Giagnori Leonardo — Ievolella Attilio — Laudani Antonio — Mereu Giuseppe — Mongioy Domenico — Paglia Pietro — Pagura Cesio Cesare — Palumbo Armando — Pecci Luigi — Pina Eugenio — Postiglione Antonio — Regina Fermo — Sacco Vittorio — Sammartano Domenico — Santillo Ippolito — Scibona Francesco — Sicortino Francesco — Sodano Antonio — Solza Renato — Tripiciano Aldo — Uccelli Gianni — Verniani Edoardo — Vincenti Salvatore — Viva Domenico.

Con R. decreto del 6 novembre 1921:

Celani Osvaldo, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° luglio 1921.

Con R. decreto del 7 gennaio 1922:

Mohrhoff Giuseppe, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° marzo 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 20 maggio 1922, il sig. Ciampi Pio fu Angelo, agente di cambio, residente ed esercente in Roma, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti per le rispettive Direzioni generali.

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*). (El. n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data della ricevuta: 22 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Ghersi Enrico di Federico — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 400 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 maggio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 14 maggio 1922, in Montecorone, provincia di Modena, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Zocca.

Direzione generale dei servizi elettrici.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 20 gennaio 1922:

Guardamagno Mario, commesso telefonico a L. 3266,67 + 1050, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° febbraio 1922.

Con decreto Ministeriale del 24 gennaio 1922:

Pierini Primo, apparecchiatore telefonico a L. 3733,34+233,33 in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dal 1° gennaio 1922.

Con decreto Ministeriale del 20 febbraio 1922:

Fornaci Galliano, commesso telefonico a L. 3266,67+233,33 in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dal 15 gennaio 1922.

Con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1921:

Bernardini Angelo apparecchiatore telefonico a L. 3500+350 in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dal 16 agosto 1921.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*